



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

R.G.

P.S.

CRON

Il Giudice di pace di TORRE ANNUNZIATA - Dr. Giuseppe Spinella - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] Aff. Cont. dell'anno 2013, riservata all'udienza del 08/04/2014, vertente

TRA

[REDACTED] res.te in [REDACTED] alla [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'Avv. Carmela Buonaiuto ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via San Giovanni a Teduccio n. 486, giusta procura ad litem a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

E  
EDISON ENERGIA S.p.A. in persona l.r.p.t., con sede in Milano al Foro Buonaparte n. 31;

CONV.-CONTUM.

Avente ad oggetto: Inadempimento contrattuale.

**CONCLUSIONI** delle parti:

Per l'attrice [REDACTED] come da citazione, per: a) disporsi lo storno delle fatture emesse per € 264,95 e la restituzione di quanto pagato di € 66,00, oltre al risarcimento del danno quantificati in € 669,05; b) con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28/6-2/7/2013 alla [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio la predetta società dinanzi a questo G.d.P., per l'udienza 08/10/2013, esponendo: a) che era titolare di un utenza per la fornitura di luce e gas con la Enel Energia Spa ed in data 28/03/2011 inviava alla società lettera di recesso delle forniture con racc.ta a.r.; b) che la Edison Energia Spa continuava ad emettere nei suoi confronti fatture per le forniture; c) che ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Contratto il cliente può esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento della fornitura e, per tanto, appare del tutto illegittima la emissione delle fatture successivamente al trentesimo giorno a decorrere dalla comunicazione di disdetta; d) che, per tanto, si chiede lo storno delle fatture emesse per un totale di € 264,95 e la restituzione di € 66,00, oltre al risarcimento del danno da liquidare in via equitativa. Concludeva per emettersi i provvedimenti di giustizia di cui alle conclusioni rassegnate ed in

*R. Spinella*

sigrafe riportate.

All'udienza di comparizione del 15/10/2013, come rinviata d'ufficio, rimaneva contumace la convenuta Enel Energia Spa benché risultata ritualmente citata.

Ad detta udienza, ritenuta la causa provata per tabulas, parte attrice chiedeva rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni e, queste rassegnate, all'udienza 08/04/2014 la causa veniva riservata a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta Enel Energia Spa, sussistendo ex art. 171 u.c. e 59 disp. att. c.p.c. le condizioni di legge.

La domanda attrice deve dichiararsi fondata e, per tanto, va accolta nei limiti di quanto di ragione.

Con racc.ta a.r. n. 13970053185-9 del 28/03/2011 l'attrice, [redacted] inoltrava alla Edison Energia Spa richiesta di recesso dal contratto di fornitura gas (matricola contatore n. [redacted] e di luce (POD [redacted] regolarmente ricevuta dalla convenuta società.

Il contratto in questione prevede, alle condizioni generali per la somministrazione-mercato libero, che il cliente può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r con preavviso di 1 (uno) mese. Inoltre, che il recesso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione, se esercitato al fine di cessare la fornitura ai sensi della Del. 144/07 in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali.

Agli atti risulta depositata la nota del 06/06/2011 della Edison Energia Spa con cui si comunica alla [redacted] l'avvenuta esecuzione della richiesta attrice del 28/03/2011 con la raccomandata inviata, volta ad ottenere il distacco della fornitura.

Vi è dunque prova documentale dell'inadempimento tempestivo del venditore agli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, dovendo perciò dichiararsi l'illiceità di emissione delle indicate fatture, tutte emesse successivamente al trentesimo giorno previsto in contratto (art.9) dalla richiesta di distacco, ed accogliersi la domanda: a) di rimborso dell'importo delle fatture pagate (n. 003557338 del 26/05/2011 di € 22,00; n. 6003440559 del 18/05/2011 di € 44,00) per complessivi € 66,00; b) di storno delle fatture (n. 6007997918 del 19/05/2012 di € 161,09; n. 6009881475 del 07/09/2012 di € 78,65; n. 6008337232 del 08/06/2012 di € 25,30) per complessivi € 265,04.

Non può invece farsi luogo a quanto pure richiesto da parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 669,05 per l'inquietudine ed i fastidi ricevuti dall'invio delle fatture, danno questo qualificabile non patrimoniale. Infatti, la giurisprudenza Superiore ha chiarito che lo stesso non è *in re ipsa*, mentre deve essere, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., allegato e provato dalla parte e tanto non risulta effettuato nella fattispecie in esame.

Le spese di giudizio seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della tariffa professionale vigente (D.M. n. 140/2012) con le diminuzioni applicabili, in difetto di

nota spese, si liquidano in favore dell'attrice nella misura da dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, disattesa ogni altra deduzione ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede.

a) DICHIARA la contumacia della convenuta Ediso Energia Spa;  
b) ACCOGLIE la domanda attrice, dichiarando l'inadempimento contrattuale della convenuta Enel Energia Spa in relazione al contratto di somministrazione di energia-mercato libero- per la somministrazione di gas ed energia elettrica esistente con l'attrice;

c) CONDANNA la convenuta Enel Energia Spa al rimborso in favore dell'attrice, [REDACTED] della somma di € 66,00 a titolo di indebitto, nonché allo storno delle fatture indicate nella parte motivata di complessivi € 265,04;

d) CONDANNA la convenuta Enel Energia Spa al rimborso in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 410,00, di cui 50,00 per spese e 360,00 per competenze, oltre iva e cpa, con distrazione al procuratore, Avv. Carmela Buonaiuto, antistataria.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Torre Annunziata, il 08/04/2014.



IL GIUDICE DI PACE

*[Handwritten signature]*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

di TORRE ANNUNZIATA

18 LUG. 2014

Depositate in Cancelleria con

IL CANCELLIERE  
[Handwritten signature]  
Carmela Buonaiuto Torico

②

①